

VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 24 GIUGNO 2021

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cere', Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Donatella Carletti, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Carla Canale, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati (n.24)

(omissis)

Giuramento Praticanti Abilitati (n.10)

(omissis)

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti riferisce che l'Unione delle Commissioni Relazioni Internazionali (CRINT) degli Ordini forensi ha istituito uno Sportello Fondi EU, finalizzato a consentire l'accesso dei vari Ordini forensi alle opportunità di internazionalizzazione costituite dalla partecipazione ai progetti europei ed ai correlativi finanziamenti. Nell'ottica di agevolare l'accesso ai benefici, il Presidente della Unione CRINT ha richiesto (v. nota che si distribuisce) a ciascun Consiglio la designazione di un referente che partecipi al "Team Sportello Fondi EU". Per evidenti ragioni connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali rivestite, il Presidente Galletti propone di designare quali referenti il Consigliere Tesoriere il quale potrà avvalersi del supporto amministrativo del Funzionario responsabile del Dipartimento Amministrativo.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente ed indica quale referente il Consigliere Tesoriere Graziani.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, pervenuta in data 21 giugno 2021, con la quale ringrazia il Consiglio per il servizio di ausilio alla definizione delle richieste dei Difensori (pendenti da diversi anni), di liquidazione degli onorari a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente informa che il Presidente Vicario, riscontrando anche la viva soddisfazione da parte degli Avvocati interessati ed al solo al fine di proseguire il lavoro di cui sopra, chiede di valutare un aumento delle ore del servizio da 30 a 40 ore settimanali.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Minghelli, approva.

- Il Presidente Galletti con riferimento al recente stanziamento di ulteriori fondi da parte dello Stato per il pagamento delle fatture emesse per l'attività professionale svolta dagli Avvocati con il patrocinio a spese dello Stato e al mancato pagamento di una residua parte delle fatture emesse dai Colleghi negli anni 2019 e 2020, propone di chiedere al Ministero delle Finanze di provvedere con urgenza all'erogazione dei fondi ulteriori necessari per il pagamento di tali fatture arretrate.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), Segretario dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio, pervenuta in data 23 giugno 2021 con la quale convoca, giovedì 24 giugno 2020 alle ore 18.00 in videoconferenza da remoto, il Comitato dei Presidenti dell'Unione degli Ordini Forensi del Lazio.

Il Presidente Galletti informa che la riunione avrà come tema principale l'Organizzazione dell'Assemblea Distrettuale estesa ai Delegati al Congresso.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Prof. Avv. (omissis), Amministratore Delegato della Consap S.p.A., pervenuta in data 23 giugno 2021, con la quale trasmette l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'Elenco degli avvocati del libero foro per l'affidamento dei servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ne chiede la divulgazione presso gli Iscritti.

I Consiglieri Alesii e Lubrano comunicano che l'avviso non presenta criticità, in quanto i requisiti (art. 5) sono ragionevoli e proporzionati e i compensi sono previsti nel rispetto della Tariffa Forense e non prevedono la possibilità di riduzione al di sotto degli importi minimi previsti nei parametri ministeriali forensi.

Il Consiglio delibera di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla Convenzione, che si distribuisce, tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e l'Università Telematica "Giustino Fortunato" di Benevento, finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Il Consiglio, preso atto, autorizza la stipula e delega il Presidente a provvedere.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), per conto del Centro Studi Rosario Livatino, pervenuta in data 23 giugno 2021, con la quale chiede il patrocinio morale e l'uso del logo dell'Ordine per il convegno che si terrà in modalità webinar il 30 giugno 2021 dal titolo "Verso un nuovo caso Lautsi? L'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche".

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l'uso del logo, in considerazione della qualità dei relatori. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti Castrichella Valentina, La Pica Alessandro, Malara Antonella Maria, Natale Anna, Tuzza Mariangela

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Agnino riferiscono che, a seguito dell'innovativa sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Torino (Sez. VI, del 16-11-2017 Est. Cecilia Marino), il relativo Tribunale per primo, ma anche altri Tribunali in un secondo momento (ad esempio, quello di Bologna) hanno esteso l'applicabilità del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Infatti, l'ammissione del debitore al patrocinio per i non abbienti di cui all'art. 74 del DPR 115/2002, limita l'accesso al beneficio ai soli casi di assistenza legale nei processi civile, penale,

amministrativo, tributario, o di volontaria giurisdizione, apparentemente escludendone l'applicabilità alla assistenza profusa in relazione procedimento ex L. 3/2012.

Ora, alla luce del fatto che la procedura di sovraindebitamento è suddivisa in due parti, delle quali la seconda è una fase processuale vera e propria, perché si svolge davanti al Giudice (sezione fallimentare), mentre la prima, prodromica alla seconda, consiste in una sorta di verifica di fattibilità della procedura stessa e si svolge con l'ausilio dell'OCC, emerge come l'ammissione al gratuito patrocinio del sovraindebitato possa essere concretamente ammissibile per la seconda fase, e, alla luce del cambio di passo giurisprudenziale di cui sopra, si è aperta la possibilità per il sovraindebitato di beneficiare del gratuito patrocinio sia per il supporto di una difesa tecnica in assenza dei mezzi reddituali necessari, sia per le indennità dei Gestori sia per quelle dell'OCC.

Pertanto, alla luce della disciplina del già citato art. 74 del T.U.S.G., che regola le ipotesi di ammissione al beneficio previsto per i non abbienti (per le ipotesi nelle quali le ragioni del richiedente non risultino manifestamente infondate), e del successivo art. 75 del T.U.S.G., che precisa al II comma che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato si applica a condizione che il richiedente "debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico", il Tribunale torinese – in sede monocratica – ha confermato l'ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato nel caso di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex lege 3/2012.

Dunque, si può disporre l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

- sia per procedimento avviato ex art. 15 della L. n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di OCC (il Gestore);
- sia per l'assistenza tecnica nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Inoltre, a sostegno dell'ammissibilità del sovraindebitato al gratuito patrocinio, vi è un'altra argomentazione: il riferimento è al ricorso alla c.d. finanza esterna anche nel sovraindebitamento. Questa consiste nella presenza di un terzo soggetto che, con fondi propri, interviene al fine di concorrere al pagamento dei debiti e che pertanto non ostacolerebbe la possibilità da parte dello Stato di sopportare, attraverso il gratuito patrocinio, i costi dell'OCC e del legale.

Infatti, tanto nelle procedure concorsuali, quanto nel sovraindebitamento, trova spazio il ricorso alla già richiamata finanza esterna.

In virtù di tale situazione, i creditori prededucibili (OCC, Gestore e legale) potranno essere soddisfatti al di fuori della procedura, a spese dello Stato, solamente nell'ipotesi in cui il sovraindebitato rientri nelle soglie minime di reddito previste (per il 2021, ammontano a una somma pari a Euro 11.746,68).

A ciò si aggiunga che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19215/2005, inerente all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia fallimentare, stabilisce, al fine di garantire al debitore la certezza di poter accedere alla difesa, circostanza che rappresenta un'importante clausola di salvezza che previene ogni lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

Infatti, tanto il diritto alla assistenza legale/processuale, quanto il diritto all'aiuto dello Stato per l'esercizio della difesa da parte dei non abbienti, sono diritti costituzionalmente garantiti, e, come tali, diritti di rango superiore rispetto a qualsiasi norma ordinaria, e dunque inviolabili dinanzi ai principi concorsuali, compresi quelli in tema di sovraindebitamento e di procedure concorsuali in senso stretto.

Chiedono, pertanto, che il Consiglio deliberi favorevolmente all'estensione del gratuito patrocinio in materia di OCC, come già avviene nei Tribunali di Torino e Bologna ed altri, e che si attivi presso la Presidenza del Tribunale per assumere una posizione congiunta sul tema. (si distribuisce Corte Cass., Sez. Civile - 2, ordinanza 10 gennaio - 4 giugno 2021, n. 15710)

Il Consigliere Galeani saluta con piacere la sentenza e propone di valutare l'interlocuzione con il Tribunale.

Il Consigliere Cerè evidenzia l'importanza di trovare un accordo con il Tribunale.

Il Consigliere Caiafa loda la comunicazione ed insiste per la sua applicazione.

Il Consigliere Voltaggio chiede che il Consiglio si faccia sostenitore di questa battaglia di civiltà.

Il Consiglio esprime parere favorevole, dando mandato ai Consiglieri proponenti di sensibilizzare le autorità giudiziarie competenti prima di autorizzare la disposizione per l'Ufficio.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce che il corso per i difensori d'ufficio inizierà le lezioni il 25 giugno 2021 con le prime dieci lezioni in remoto. Per lo svolgimento delle stesse è stato concordato un costo totale di Euro (omissis) (con una riduzione del 20% dei costi usuali) con la Società che gestisce gli eventi in modalità FAD.

Il Consiglio prende atto e approva la spesa.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Cerè, al fine di ripetere la felice esperienza e consentire il pieno esercizio della prerogativa ordinistica di tutela delle garanzie di libertà del difensore, di cui all'art. 103 c.p.p., propongono al Consiglio la turnazione, vista la scadenza della precedente, che prevede come ogni Consigliere si debba rendere reperibile, ciclicamente, per una settimana per prestare la necessaria assistenza al momento dell'effettuazione delle perquisizioni negli studi legali.

Poiché i Consiglieri Cerè, Conti, Gentile e Carletti, titolare la prima della Commissione Deontologica e Coordinatrice della Disciplina, hanno fornito la propria disponibilità ad essere sempre presenti alle perquisizioni, l'Ufficio Disciplina avviserà primariamente le stesse e successivamente notizierà della perquisizione anche il Consigliere di turno che si rapporterà con i Consiglieri Cerè, Conti, Gentile e Carletti per garantire la copertura dell'intera attività anche nell'ipotesi nella quale le perquisizioni si effettuino, contemporaneamente, su più studi.

La turnazione è stata disposta dall'Ufficio Disciplina, iniziando dalle cariche consiliari e poi procedendo con gli altri Consiglieri seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, in vista degli impegni di spesa da sostenersi nell'annualità 2022 ed al fine di predisporre per tempo il bilancio preventivo, invita ciascun consigliere a comunicare entro il 30 settembre 2021 ogni nuova iniziativa di cui intenderà proporre la attuazione al Consiglio per l'annualità ventura, corredando tale indicazione da precisazione di spesa e del capitolo di bilancio da cui trarre la necessaria risorsa economica.

Il Consiglio prende atto ed invita i Consiglieri a provvedere nel termine assegnato del 30 settembre venturo.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 16 giugno 2021 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la comunicazione del ricorso presentato dall'Avv. (omissis) avverso decisione n. (omissis) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 2.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce sulla notifica (che si distribuisce) pervenuta in data 11 giugno 2021 dal (omissis) relativa al rinvio dell'udienza di trattazione (omissis) del ricorso presentato dall'Avv. (omissis) avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina che gli ha inflitto la radiazione.

Il Consigliere Cerè propone di costituirsi e di presenziare all'udienza del (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Caiafa, Pontecorvo, Conti e Voltaggio anticipano il loro voto contrario.

Il Consiglio, a maggioranza, approva la costituzione e delega il Consigliere Cerè ad occuparsene, provvedendo a tutti i vari adempimenti.

Pareri su note di onorari

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 1° giugno 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

ritenuto che nell'adunanza del 27 maggio 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, nei confronti del signor (omissis) anzichè del signor (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da (omissis) in (omissis).

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 10 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

ritenuto che nell'adunanza del 3 giugno 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sull'istanza presentata il 10 giugno 2021 dall'Avv. (omissis) avente ad oggetto la rettifica del parere di congruità su note di onorari n. (omissis);

Il Consiglio

ritenuto che nell'adunanza del 3 giugno 2021 è stato emesso il parere di congruità su note di onorari, per mero errore materiale, per euro (omissis) anzichè euro (omissis)

rettifica

il parere di congruità su note di onorari n. (omissis) da euro (omissis) a euro (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n.3)

(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n.2)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n.4)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n.1)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n.1)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n.2)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n.13)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n.1)
(omissis)

Abilitazioni (n.2)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n.6)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n.1)
(omissis)

Compiute pratiche (n.19)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua (n.7)

- Il Consigliere Nesta, quale Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento Professionale, rappresenta che nello scorso mese di maggio è scaduto il contratto relativo ai servizi di pertinenza del Dipartimento Centro Studi (inizialmente deliberato il 17 marzo 2016 e successivamente poi integrato per la prosecuzione), inerente l'attività di affissione dei manifesti e degli avvisi negli uffici giudiziari, di rilevamento delle presenze ai convegni, di trasporto e ritiro di materiale editoriale ed organizzativo necessario al funzionamento della struttura, di inserimento dati e di facchinaggio. Tali servizi sono tutti essenziali ed indispensabili per assicurare il regolare espletamento dei compiti istituzionali, peraltro in condizioni di necessità ed urgenza. Onde evitare l'interruzione delle attività e al fine di assicurare contestualmente la continuità del servizio, si propone di prorogare, alle medesime condizioni attualmente vigenti, quanto meno fino al 31 luglio 2021, il servizio in essere con la società (omissis), la quale, fino ad oggi, ha supportato con professionalità le attività dell'Ordine e dei Consiglieri tutti.

Il Presidente propone che nelle more si svolga una selezione ad opera dell'Ufficio Amministrazione con la raccolta di almeno 5 preventivi per poi assegnare il servizio a chi garantirà le medesime condizioni qualitative oggi in essere (o addirittura migliorative) ed il minore costo per l'ente.

Il Consigliere Tesoriere propone di estendere il servizio attuale a fine agosto per avere più tempo per la selezione visto che il Dipartimento Amministrazione, in questo momento, è oberato dagli adempimenti e le scadenze e che ad agosto non si terranno attività formative e, dunque, non ci saranno costi.

Il Consiglio, vista l'urgenza di provvedere e di garantire il servizio anche nell'attuale momento emergenziale e tenuto conto, altresì, della essenzialità dei servizi, approva in conformità alla proposta e proroga il servizio in essere fino al 30 agosto 2021, approva altresì la proposta del

Presidente, mandando all'ufficio amministrazione per provvedere, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani, unitamente alla Commissione Esecuzioni Mobiliari e Presso Terzi, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Notificazioni ed esecuzioni civili: le novità normative, le prassi e la nuova procedura di prenotazione", si svolgerà il 6 luglio 2021, dalle ore 12.30 alle ore 14.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Giuseppe Meliaddò (Presidente Corte di Appello di Roma. Relatori: Avv. Alessandro Graziani (Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) "Presentazione dell'evento formativo e delle attività della Commissione", Avv. Carla Canale (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) Dott. Nicola Pannullo. (Tribunale Roma) "Le attività dell'UNEP", Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma) "La collaborazione tra Ordine degli Avvocati di Roma E UNEP", Dott. Fabrizio Marcocci (Funzionario preposto UNEP) Il Tavolo di Lavoro congiunto, Dott. Stefano Quaranta (Funzionario UNEP) "Le problematiche indotte dalla emergenza sanitaria su notificazioni ed esecuzioni", Dott. Fabio Galiero (Funzionario UNEP) "Il nuovo sistema di prenotazione presso UNEP". Osservazioni Conclusive.

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Impatto del Regolamento UE (650/2012) sulle successioni in Germania ed in Italia", che si svolgerà il 6 luglio 2021, dalle ore 15.30 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), RA Dr. Michael Griem (Presidente della Rechtsanwaltskammer di Francoforte sul Meno), S.E. Viktor Elbling (Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia).Modera: Avv. Marco De Stefanis (Componente della Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale).Relatori: Avv. E RA Dr. Andrè Castelli (Rechtsanwaltskammer di Francoforte sul Meno), Avv. Emma Cascella (Componente della Commissione Diritto Europeo e Diritto Internazionale), Dott.ssa Michaela Gastiger (Capo dell'Ufficio Legale e Consolare dell'Ambasciata tedesca a Roma), Dott. Michele Misurale (Notaio in Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Vice Presidente Mazzoni, unitamente alla Commissione Diritto Bancario ed alla Rivista AS Finanza, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Nuove norme UE sulla segnalazione in Centrale Rischi. Arresto del contenzioso bancario", si svolgerà il 9 luglio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Giuseppe Lepore (Direttore Responsabile Rivista AS Finanza).Modera: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore della Commissione Diritto Bancario – Presidente Onorario dell'Accademia Forense).Relatori: Avv. Guerrino Petillo (Componente Commissione Diritto Bancario – Vice Presidente Accademia Forense – Consigliere Camera Avvocati Tributaristi di Roma) "L'impatto del nuovo provvedimento su imprese e privati. Il ruolo dell'avvocato", Dott. Antonio Suero (Presidente A.S. Finanza & Consumo) "Evoluzione del contenzioso bancario ed impatto sulle CTP", Dott.ssa Letizia Giorgianni (Giornalista – Presidente Associazione Vittime del Salvabanche) "Conti correnti in rosso. Ecco cosa succede con le nuove regole", Avv. Valentina Augello (Componente

Commissione Diritto Bancario – Segretario Generale A.S. Finanza & Consumo) “Nuove regole per la segnalazione in Centrale Rischi e vecchie tutele contro le illegittimità”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente alla Fondazione Scuola Forense “V.E. Orlando”, alla Associazione Avvocati per il Lavoro ed a ReteImpresa, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Gli Organismi di cooperazione internazionale: profili ricostruttivi e di confronto”, si svolgerà il 13 luglio 2021, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono e coordinano i lavori: Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “V.E. Orlando”), Avv. Giuseppe Cavuoti (Consigliere di AssoretiPMI – Consigliere APL). Relatori: Prof. Andrea Gemma (Associato Diritto Privato presso Università degli Studi di Roma Tre), Prof. Giorgio Meo (Ordinario Diritto Commerciale presso Università LUISS Guido Carli) Dott. Carlo La Rotonda (Direttore Generale ReteImpresa Confindustria), Prof. Simone Manfredi (Aggregato Economia Aziendale presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Avv. Donato Nitti (Foro di Firenze – Dottore di Ricerca in Diritto Privato Comparato), Avv. Oscar Legnami (Foro di Milano), Prof. Francesco Verde (Straordinario Economia e Gestione delle Imprese presso Università Telematica Pegaso), Avv. Danilo Piscopo (Foro di Bari).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Lubrano, unitamente alla Commissione Diritto Amministrativo ed alla S.I.A.A., comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La giurisdizione del Giudice Amministrativo nei confronti degli organi costituzionali in riferimento alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato”, si svolgerà il 13 luglio 2021, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Comitato Delegati S.I.A.A.). Relatori: Avvocato dello Stato, Dott.ssa Elena Quadri (Consigliere di Stato). Conclude: Avv. Filippo Lubrano (Presidente della S.I.A.A.).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 22 giugno 2021 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA dell’evento a partecipazione a pagamento "IX Corso Intensivo di preparazione esame avvocato 2021" che si svolgerà dal 24 settembre al 4 dicembre 2021;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 125) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.63) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Cerè, a seguito della delega ricevuta con delibera all'adunanza del 17 giugno 2021 relativamente alla richiesta di parere della Corte di Appello di Napoli per la proroga dell'incarico a giudice Ausiliario dell'Avv. (omissis), ritiene che non possa essere rilasciato nulla osta per il prossimo quinquennio per le criticità già emerse a carico del suddetto professionista.

Rimette al Consiglio ogni più ampia decisione.

Il Consiglio valutata la pendenza di alcuni procedimenti disciplinari ancora in corso, esprime parere contrario. Delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Celletti, Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che sussistono criticità relativamente alla possibilità di mettersi in contatto con gli uffici giudiziari mediante i numeri di telefono pubblicati sul sito del Tribunale Civile di Roma.

In particolar modo, trattasi della Cancelleria della VI sezione ove, al tentativo di contattare l'ufficio si inseriva automaticamente un fax, risultando quindi impossibile ricevere informazioni nei giorni e nelle ore stabilite.

I Consiglieri Celletti, Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli, chiedono che il Presidente predisponga una nota formale al Presidente del Tribunale affinché il personale di cancelleria sia sollecitato a rispondere alle chiamate compiute dai colleghi sui numeri forniti dal Tribunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dagli stessi capi degli uffici giudiziari, al fine di evitare ulteriori problematiche agli Avvocati già notevolmente vessati dalle innumerevoli restrizioni anti Covid ancora vigenti in ragione dello stato emergenziale segnalato sino al 31 luglio 2021.

Il Consiglio preso atto, delibera di richiedere al nuovo Presidente del Tribunale l'elenco aggiornato dei riferimenti telefonici e-mail sia per il settore civile che per il penale.

- I Consiglieri Celletti, Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli, su sollecitazione di alcuni colleghi, fanno presente che, ad oggi, Cassa Forense non ha ancora provveduto a corrispondere l'indennità causa Covid, per le pratiche inserite nella seconda metà del mese di dicembre 2020.

I Consiglieri chiedono al Consiglio di sensibilizzare la Cassa Forense, attraverso i delegati distrettuali al fine di sollecitare la liquidazione degli importi previsti. Aggiungono inoltre, che la Cassa Forense non ha ancora dato indicazioni, sugli indennizzi previsti, per coloro che hanno contratto il virus Covid 19 per il periodo successivo al 30 aprile 2021.

I Consiglieri Celletti, Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli richiedono l'intervento del Consiglio anche su questa circostanza.

Il Consiglio accoglie le richieste e dispone di chiedere un chiarimento ai Delegati romani di Cassa Forense.

- I Consiglieri Celletti, Carletti, Cerè, Galeani e Minghelli, in merito al provvedimento n. 1434/u, del 17 giugno 2021, evidenziano che sussistono alcune criticità ravvisate dai colleghi. In particolar modo chiedono che il Consiglio si attivi per avere chiarimenti in merito a:

1. Efficacia dei provvedimenti precedenti dell'UNEP validi fino al 30 giugno, considerato che nella nuova disposizione nulla è indicato al riguardo;
2. rapporto avvocati/agenzie, relativamente alle prenotazioni per l'accettazione degli atti da notificare;
3. il servizio notifiche esecuzioni per i colleghi iscritti ad altri Fori;
4. chiarimenti in merito alla previsione delle cancellazioni delle prenotazioni a totale discrezione dell'UNEP.

Infine, chiedono se è stata fornita una bozza del provvedimento all'Ordine prima della sua attuazione.

Il Consigliere Voltaggio precisa che sarà possibile prenotarsi anche per gli Avvocati di altri Fori.

Il Consiglio prende atto e dispone che gli stessi quesiti siano proposti al convegno del 6 luglio p.v. dedicato proprio a questa nuova modalità di accesso all'ufficio UNEP.

- Il Consigliere Voltaggio riferisce circa gli effetti sulle procedure esecutive immobiliari che deriveranno dalla sentenza n. 128 del 22 giugno 2021 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione di ogni attività nelle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, ritenendo non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore, visto che i giudizi civili (e quindi anche quelli di esecuzione), dopo l'iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

La sentenza determina effetti rilevanti sulle procedure in corso, dovendosi individuare con estrema urgenza il *dies a quo* del termine di sei mesi per la riassunzione.

Alla luce della suddetta sentenza, infatti, poiché la sospensione ex lege dovrebbe ritenersi cessata al 31 dicembre 2020, sembrerebbe che l'istanza di riassunzione del processo sospeso vada depositata entro il prossimo 30 giugno (sei mesi dalla cessazione della sospensione).

Il Consigliere Voltaggio, anche sollecitato da molti Colleghi, riferisce dell'opinione espressa da taluni magistrati di Cassazione componenti del Comitato scientifico della Rivista In Executivis (che si distribuisce).

Il Consigliere propone quindi di segnalare ai Colleghi la delicata questione del termine per il deposito dell'istanza di riassunzione dei processi esecutivi in corso aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della presente delibera immediatamente esecutiva, da diffondere sui canali istituzionali e mediante newsletter.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere deontologico in relazione alla possibilità di assumere le vesti di testimone in un procedimento civile di separazione tra coniugi, uno dei quali è il fratello, nonché proprio assistito; infatti, l'istante veniva nominato difensore di fiducia da parte dell'imputato, nonché fratello, nel processo penale tra i due coniugi.

L'istante specifica che dopo l'incarico ha svolto unicamente l'attività difensiva di richiesta copia degli atti e che, successivamente, rinunciava al mandato difensivo in sede penale. L'istante osserva, altresì, che *"pure non avendo mai accettato formalmente l'incarico di difensore di fiducia nel procedimento penale, potrebbe ritenersi che tale incarico abbia tacitamente accettato mediante richiesta copia degli atti del procedimento stesso"*. Infine, il Collega, rappresenta che è stato citato come testimone dal difensore (collega di studio) del fratello.

Tutto ciò premesso, chiede *"se è compatibile con il richiamato art. 51 la deposizione testimoniale in sede civile, precisandosi che i fatti sui quali il sottoscritto ritiene di non doversi astenere potranno essere esclusivamente quelli relativi alla situazione lavorativa, reddituale e indebitamento fiscale del predetto (n.d.r. fratello), mentre dichiara di volersi astenere con riguardo ai rapporti personali tra alfa (proprio fratello) e il suo coniuge, ivi compresi i fatti di cui al giudizio penale"*.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

La normativa sulla testimonianza dell'avvocato, disciplinata, in ambito deontologico, dall'art. 51 c.d.f., e, in sede processuale, dall'art. 200 c.p.p. e art. 249 c.p.c. ha come *ratio* la tutela della riservatezza e del segreto professionale previsti dagli artt. 13, 28 c.d.f. e dall'art. 6 L. 247/2012 (legge professionale). Peraltro, la violazione del segreto professionale è sanzionata dall'art. 622 c.p.

Si osserva che l'avvocato "è libero di accettare l'incarico", ma se egli ha svolto attività difensiva, anche se limitata alla richiesta copie, egli deve essere considerato difensore e, pertanto, *"tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"* (art 28 c.d.f.) sono coperte dal segreto professionale in virtù del rapporto fiduciario tra avvocato-cliente. Ragionando diversamente si rischia di svuotare di contenuto il dettato di cui all'art. 28 c.d.f., lasciando la discrezionalità al difensore di rispettare o meno il segreto sulle informazioni acquisite dal cliente o apprese dagli atti processuali. Inoltre, si rappresenta che l'obbligo del segreto professionale va osservato *"anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato"* (art. 28 comma 2 c.p.p.).

La particolarità del quesito sta nel rapporto di parentela che lega l'avvocato al cliente, ma ciò non esime dall'applicazione della normativa deontologica ed in particolare degli artt. 28 e 51 c.d.f. in relazione a tutte le informazioni che formano l'oggetto del segreto professionale.

Peraltro occorre rilevare che l'art. 51 c.d.f. utilizza il termine "avvocato" e non "difensore", con le conseguenze evidenziate dall'ordinanza n. 27703/2020 della Corte Suprema della Cassazione – Sezione prima civile *"per quanto interessa, l'art. 51 –che peraltro prevede un dovere di astensione e non solo una facoltà- è conforme alle disposizioni processualistiche esaminate in merito all'ampiezza soggettiva della sua applicabilità. Essa riguarda infatti ogni avvocato e non solo colui che abbia assunto la veste di difensore nel processo: in questi sensi soccorre il dato letterale, poiché le disposizioni del Codice deontologico riferite all'avvocato che abbia assunto la veste di difensore contengono in termini espliciti tale qualificazione, e ciò non ricorre nel caso dell'art. 51; soccorre anche la collocazione sistematica di detta disposizione del Titolo IV che regola i "doveri dell'avvocato nel processo" e che prende in considerazione molteplici condotte, alcune disciplinate al fine di preservare il corretto svolgimento del rapporto professionale in sede processuale con il cliente e circoscritte in questo ambito, ed altre, come l'art. 51, dettate per preservare il completo svolgimento dell'attività difensiva anche nell'ambito processuale e che si connotano per una più ampia portata soggettiva, tale da poter prescindere dall'esistenza in atti di un mandato difensivo"*.

In merito "alla compatibilità" della testimonianza si richiama la sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense (130/11 R.G. -172/13 RD). La sentenza afferma che *"il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte dal segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. In altre parole, l'avvocato non può trovarsi contemporaneamente a rivestire i due ruoli nel medesimo processo. Nulla invece la norma dice, e può dire, in relazione all'eventuale testimonianza da rendersi in procedimento diverso da quello nel quale si è difensore, non essendo in grado certamente di vietare in senso assoluto il diritto-dovere del cittadino comune, seppure avvocato, di rendere testimonianza e prevedendo il solo correttivo del potersi avvalere del vincolo del segreto professionale per sottrarsi"* (si veda testo integrale sul sito Consiglio Nazionale Forense nella parte relativa alla Giurisprudenza).

Tale ordinanza, a cui si rimanda, si fonda, altresì, sulla nota pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza 8 aprile 1997, n. 87) che ha esplicitato i requisiti e la funzione dell'istituto del segreto professionale e della testimonianza dell'avvocato.

Spetterà all'istante, infine, valutare, nel caso concreto, facendo buon governo delle norme e della giurisprudenza evidenziate, se astenersi o meno dal deporre e se l'oggetto della testimonianza riguarda informazioni coperte dal segreto professionale tenuto conto che, in ogni caso, sulle contestazioni sorte circa la legittimità dell'esercizio della facoltà di astensione, spetterà al Giudice il potere di verificare che la dichiarazione di astensione sia fondata, ai sensi dell'art.200 c.p.p., richiamato dall'art. 249 c.p.c.

Pertanto, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la testimonianza, l'avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici sopra esplicitati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico: *“nel corso dell'anno 2007 ho patrocinato una cliente in una procedura esecutiva immobiliare conclusasi nel 2009. Oggi mi viene richiesto di iniziare una causa d'opposizione all'esecuzione contro la precedente cliente che ha posto in esecuzione una sentenza del Tribunale di Roma la cui esecutorietà è stata sospesa dalla Corte D'Appello di Roma. Chiedo se posso agire contro la precedente cliente. (omissis)”*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

OSSERVA

La norma di riferimento sottesa al quesito è l'art. 68 del “nuovo” Codice Deontologico Forense (NCD): *“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”*, in cui è espressamente indicato che l'Avvocato possa assumere un incarico professionale contro un proprio precedente assistito solo quando sia trascorso *“almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale”* (comma 1, richiamato da Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 20.05.2014 n. 11024). Ma v'è di più. I successivi commi esplicitano che il divieto sussiste *“sine die”*, ossia in senso assoluto, quando l'oggetto del nuovo incarico *“non sia estraneo a quello espletato in precedenza”* (comma 2) e, quando si possano *“utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito”* (comma 3).

Proprio la lettura del comma 3, introdotto dall'inequivocabile locuzione *“in ogni caso”*, blinda l'attività del legale nell'ambito del nuovo mandato contro il precedente assistito, in quanto l'Avvocato non potrà mai utilizzare a fini difensivi del nuovo assistito quanto appreso nel corso del precedente rapporto, con ciò collegandosi in forma osmotica ai principi di segretezza e di riservatezza già disciplinati dal NCD nonché all'art 6 della legge professionale forense (247/2012): *“Segreto professionale”*, in particolare, comma 1: *“L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale”*.

In accordo, il Consiglio Nazionale Forense si è pronunciato proprio sul tipo di rappresentanza legale rientrante nella fattispecie, esplicitando la valenza della norma anche nei confronti dell'attività extragiudiziale: *“(omissis) il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, prescinde dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultimo”* (CNF 123/2018 richiamata da CNF 195/20), dichiarando che sia il previgente art 51 CDF, sia l'Art 68 del Nuovo *“non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza”* (CNF, 16 aprile 2014, n. 43/63), *“cosicché è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: CNF , 14 aprile 2016, n. 78)”* (CNF 123/18). E ciò, in via primigenia, per la tutela dell'immagine della professione forense (CNF 180/2017).

Resta anche irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, sicché il divieto *“resta integrato indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia”*

(CNF, 28 dicembre 2015 n. 226; CNF 13 marzo 2013, n. 35 e CNF, 18 giugno 2010, n. 37, cfr. Sent. 123/18).

È infatti il rapporto di fiducia tra il Legale e la parte assistita la “ratio” dell’art. 68 summenzionato, fiducia che s’instaura sin dal momento della sottoscrizione dell’incarico professionale. I connessi doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, nonché di diligenza (Artt. 9-13 NCD) rendono altresì agevole la comprensione che alla base della norma ci sia l’imposizione di dover scongiurare qualsiasi violazione in merito a conflitti anche solo potenziali (CNF 35/2013 e Art 24 NCD) con la parte e interessi confliggenti tra il nuovo e l’ex cliente (CNF 226/2015, 180/2017, 146/20), nonché anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto (CNF 184/2010).

RITIENE

che l’istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere con cui – dopo aver premesso essere intercorsa copiosa corrispondenza con Difensore di Ente Pubblico, parte della quale *ex adverso* definita “riservata” – chiede se sia possibile esibire tale corrispondenza o parte di essa (ai fini della prova di alcune importanti circostanze) in un istaurando giudizio di merito in Tribunale, oltre che al deposito presso la Corte di Cassazione.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

Per quanto rileva nel quesito posto si riportano preliminarmente i primi due commi dell’art. 48 del C.D.F. (*Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega*), essendo pienamente confacenti all’interrogativo che ci occupa:

1. *L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.*
2. *L’avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:*
 - a) *costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*
 - b) *assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.*

La normativa deontologica che disciplina un principio certamente non secondario, nell’esercizio della Professione Forense, quale è il divieto di produzione della corrispondenza intercorsa tra Colleghi, avente carattere riservato (per essere stata dichiarata espressamente tale dal mittente) o comunque contenente proposte transattive, di cui all’art. 48 del C.D.F. (già art. 28 del Codice previgente) – la cui *ratio* è quella di salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale – ha la finalità di impedire che i leali rapporti intercorsi tra Colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nell’espletamento della funzione defensionale, ed in particolare ove le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o manifesta consapevolezza di torti, oltre che quando racchiudano proposte transattive, prevenendosi così la mortificazione dei principi di collaborazione che – da contro – sono alla base dell’attività legale.

In tal senso, quindi, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza intercorsa tra Avvocati, avente carattere riservato o contenente proposte transattive, assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, e ciò a prescindere dagli effetti processuali della produzione vietata in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, vale a dire: che il primo, nello scrivere ad un Collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento trasmesso possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; ed il secondo, d’altro canto, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni Avvocato.

La norma in esame, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del Professionista emittente, ma – non da meno – a salvaguardia della sostanziale difesa degli stessi clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione bonaria dell'insorta controversia (*fra le altre C.N.F., sentenza n. 181 del 19/12/2019*).

Il divieto di produzione in giudizio della corrispondenza intercorsa tra Colleghi è talmente ampio che viene ad includervi anche la corrispondenza propria, atteso che l'art. 48 del C.D.F. non opera alcun distinguo tra mittente e destinatario, considerato che la *ratio* della norma (*vale a dire assicurare la libertà di corrispondenza tra Colleghi senza riserve mentali o timori che la stessa possa essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio*) sarebbe radicalmente vanificata qualora il mittente della lettera "riservata" potesse far cadere *motu proprio* ed in via unilaterale tale caratteristica e di disporne a proprio piacimento, producendola o riferendo della stessa in giudizio, costringendo così il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che detta ipotesi possa concretizzarsi, infatti, indurrebbe quest'ultimo ad introdurre riserve e cautele nella risposta (*evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti*), limitando per ciò stesso la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto (*C.N.F., sentenza n. 17 del 23/04/2019*). Una pronuncia risalente, riconducibile alla vigenza del pregresso C.D.F. (art. 28), statuiva invece che il principio della riservatezza delle lettere e delle proposte transattive provenienti dal Collega potesse ritenersi superato quando l'avversario avesse egli stesso, per primo, fatto menzione delle proprie lettere riservate nella propria comparsa di risposta (*C.N.F., sentenza del 2 dicembre 1991, n. 119*).

Il divieto assoluto anche solo di esibizione, in giudizio, della corrispondenza intercorsa tra Colleghi, contenente proposte transattive o comunque riservata, non è escluso neppure dall'invito formulato dal Giudice a transigere *ex art. 91, co. 1, c.p.c.*, ciò in quanto la proposta conciliativa cui fa riferimento la richiamata norma deve essere formulata in giudizio dalla parte proponente, e l'eventuale rifiuto della controparte (*che può rilevare ai fini delle spese processuali*) sarà insito nella mancanza di accettazione, e quindi senza alcun bisogno di divulgare la corrispondenza riservata tra i difensori (*Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 21109 del 12/09/2017*).

Solo nell'ipotesi in cui la proposta transattiva – *pur se non sottoscritta dal cliente dell'Avvocato che l'ha formulata* – sia stata accettata dalla controparte, ben potrà essere prodotta in giudizio al fine di provare l'intervenuto accordo. In tutti gli altri casi è fatto però divieto di produzione, e ciò anche nel caso di subentro di altro difensore (*C.N.F., parere del 26 aprile 2017, n. 26*).

Una pronuncia del C.N.F. adottata nella vigenza della pregressa codificazione (*art. 28 del Codice previgente*), la quale può ritenersi applicabile anche alla luce del nuovo Codice Deontologico, chiarisce che il divieto di produzione in giudizio di corrispondenza qualificata come riservata o comunque contenente proposte transattive scambiate tra Colleghi, esclude qualsivoglia valutazione, da parte del destinatario, del divieto circa una prevalenza dei doveri di verità o di difesa sul principio di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata (*C.N.F., sentenza n. 58 del 10/04/2013*).

La vincolatività del divieto di cui all'art. 28 del pregresso C.D.F. (*il cui principio resta inalterato alla luce dell'art. 48 del Codice Deontologico ora vigente*) è tale che, la decisione del Giudice di merito che dichiara - per ragioni procedurali - l'inammissibilità della produzione in giudizio della lettera del Collega di controparte qualificata come riservata, personale e contenente proposta transattiva, attiene strettamente al processo e non incide sul comportamento deontologicamente rilevante ai sensi dell'art. 28 CDF, ma semmai rafforza la gravità della condotta deontologicamente scorretta, nella misura in cui questa risulta compiuta anche in violazione delle norme di rito processuale civile stabilite a pena di inammissibilità (*C.N.F., sentenza 17/09/2012, n. 115*).

Il rispetto del divieto di produrre in giudizio la corrispondenza riservata – anche ove attenga alla pregressa trattativa stragiudiziale – non può però certo porsi come causa di giustificazione nella consumazione di eventuali reati di diffamazione e/o ingiuria (quest'ultimo non più previsto come reato), commessi a mezzo della medesima corrispondenza, senza trarne le dovute conseguenze, ed anzi, in ipotesi di illecito penale e/o disciplinare, la corrispondenza intervenuta assume la veste di

mezzo di commissione dell'illecito. Argomentando diversamente significherebbe, infatti, far assurgere la riservatezza della corrispondenza a condizione di non punibilità per quanto di rilevanza penale o disciplinare in essa contenuto, per cui l'Avvocato è certamente legittimato a porre in essere le azioni civili e/o penali e/o disciplinari qualora ritenga di aver subito un illecito, per il tramite di una lettera riservata trasmessa da un Collega, utilizzando la stessa come prova della violazione (C.N.F., *parere del 14 gennaio 2011, n. 15*).

Per le argomentazioni sovra esposte,

RITIENE

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio di esprimere parere deontologico in relazione a producibilità di documentazione stante il diniego del collega di controparte alla produzione in giudizio di missive intervenute, in superamento di cui all'art. 48 e all'Art. 50 ovvero in deroga all'Art.48 co. 2 lett. b – CDF e ciò al fine di provare la conoscibilità della pendenza della procedura fallimentare per la decorrenza dei termini ex art.305 c.p.p. per la riassunzione del procedimento.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possano costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza, e rilevato che la presente richiesta di parere deontologico appare avere ad oggetto comportamenti e fatti già posti in essere e non fattispecie generali ed astratte, si ritiene l'inammissibilità della richiesta.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

la richiesta di parere così come formulata inammissibile.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha chiesto al Consiglio di esprimere parere deontologico in relazione a producibilità di documentazione in giudizio di intervenuti accordi transattivi tra le parti in causa a norma dell'Art.48 CDF stante il diniego del collega di controparte.

Posto che ai sensi dell'art. 50 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il Consiglio dell'Ordine è tenuto a trasmettere al Consiglio Distrettuale di Disciplina, oltre agli esposti ed alle denunce allo stesso pervenuti, anche tutte le notizie, in qualsivoglia modo acquisite, di comportamenti che possono costituire illecito disciplinare, senza possibilità alcuna di preventiva valutazione anche di manifesta infondatezza; rilevato che la presente richiesta di parere deontologico appare avere ad oggetto comportamenti e fatti già posti in essere e non fattispecie astratte, di conseguenza lo stesso è da ritenersi inammissibile.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

ritiene

la richiesta di parere, così come formulata inammissibile.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato istanza di parere con cui si chiede se – dopo aver ricevuto dal Condominio mandato di rappresentanza in un giudizio pendente in sede di gravame, avente ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare, da parte di alcuni condomini, avverso la nomina dell'amministratore il quale era la stessa persona (poi deceduta) che aveva conferito l'incarico per tale giudizio incardinato poi in appello – possa accettare anche altro mandato da parte di alcuni condomini, dello stesso Condominio, di impugnazione della delibera che ha nominato altro nuovo

amministratore (*dopo il decesso del precedente*), ravvisandone vistose irregolarità, quale ulteriore azione giudiziale per la quale hanno richiesto di agire – allo stesso Avvocato Persio – il figlio del precedente amministratore deceduto, che riportava numerosi voti nell'elezione dell'ultimo amministratore, nonché altri cinque condomini.

L'istante, a sostegno della possibile accettazione dell'incarico, afferma “*Considerata la natura del Condominio, inteso come pluralità di condomini, non sembrerebbe sussistere una scissione delle parti ed una contrapposizione di interessi in quanto, di fatto, con l'impugnazione della delibera del 23.6.2020, il sottoscritto assume la difesa di alcuni condomini contro altri condomini. In aggiunta, si evidenzia che il sottoscritto assume la difesa di ..., figlio del precedente Amministratore ..., già cliente del sottoscritto Avvocato ed in tal senso vi sarebbe anche una sorta di continuazione nella gestione del Condominio, passando di fatto da una generazione all'altra (da padre in figlio)*”.

Il richiedente conclude formulando istanza di “*parere in merito ad eventuali incompatibilità del sottoscritto ad assumere l'incarico da parte dei Sigg.ri ... + 5 [sei condomini], ad impugnare il verbale di assemblea del 23.6.2020, tenuto conto del mandato conferito dal Sig. ... [precedente amministratore], nella sua qualifica per la causa n. 8298/2018 dinanzi alla C.A. di Roma*”.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina e Massimario, Struttura degli Studi Deontologici,

OSSERVA

Con riguardo al quesito posto occorre precisare che la Suprema Corte, a SS.UU., con pronuncia ormai risalente ha statuito che, a seguito della Riforma della disciplina sul Condominio (L. 220/2012), sia emersa una progressiva configurabilità, in capo al Condominio, di una peculiare soggettività giuridica autonoma, seppur *sui generis*, e più precisamente che il Condominio costituisce autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici non riferibili *uti singuli* ai condomini (per tutte, Cass., SS.UU., sentenza n. 19663/2014).

Non può poi prescindere dal richiamare la sempre immanente vincolatività, per l'Avvocato, di dover uniformare ogni suo comportamento ai principi generali di cui al Titolo I del C.D.F., ed in particolare ai dettami contemplati dall'art. 9 (“*Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza*”), dall'art. 10 (“*Dovere di fedeltà*”), dall'art.13 (“*Dovere di segretezza e riservatezza*”).

Nel quesito in esame sono peraltro coinvolte le disposizioni di cui all'art. 24, “*Conflitto di interessi*”, ed all'art. 68, “*Incarichi contro una parte già assistita*”, del C.D.F..

L'art. 68 del C.D.F. dispone:

“1. *L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.*

2. *L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.*

3. *In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.*

4. *(omissis).*

5. *(omissis).*

6. *(omissis).*”

Nel parere richiesto – *stante la persistenza del mandato conferito dal Condominio contro alcuni condomini, e la richiesta di poter accettare, lo stesso Avvocato del Condominio (quale soggetto assistito, e non già l'amministratore), anche la rappresentanza di taluni condomini, contro il medesimo Condominio (relativamente ad altra vertenza sempre afferente l'impugnazione di delibere per la nomina dell'amministratore)* – trova più confacente applicazione il disposto di cui all'art. 24 del C.D.F. il quale così prescrive:

“1. *L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.*

2. *L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.*

3. *Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.*

4. *L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta.*

5. *Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.”*

Oltre all'evidenza della norma codificata, ancor più chiarezza emerge dalla più recente giurisprudenza ivi richiamata.

Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 C.D.F., già art. 37 Codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'Avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli Avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria Forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il Professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza nell'operato dell'Avvocato, ciò in quanto affinché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo (C.N.F., sentenza n. 206 del 30 dicembre 2019).

L'art. 24 C.D.F. mira infatti ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza nell'operato dell'Avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito è sufficiente che potenzialmente, l'opera del Professionista, possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l'illecito contestato all'Avvocato è un illecito di pericolo, quindi l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (C.N.F., sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019; C.N.F., sentenza n. 171 del 16 dicembre 2019).

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 C.D.F. non solo deve essere chiara la terzietà dell'Avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'Avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico (C.N.F., sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).

Il rapporto tra difensore ed assistito deve essere sempre diretto e basato sulla fiducia, e l'Avvocato deve evitare sempre di trovarsi in posizione di conflitto di interessi anche potenziale con il proprio cliente: ciò, tanto nell'ipotesi che sia il solo difensore, quanto nella diversa ipotesi che altri colleghi siano associati a lui nella difesa del cliente, giacché non vi è una ulteriore funzione di controllo o di garanzia che un difensore deve svolgere nei confronti dell'altro, che consenta l'elusione di una delle norme fondamentali che devono caratterizzare il comportamento dell'Avvocato il quale deve essere immanentemente improntato alla lealtà (C.N.F., sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

I principi sovra richiamati sono talmente pregnanti che, anche l'Avvocato domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC, ovvero con potenziale attività diretta del *dominus*, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra Colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell'autonomia di determinazione dei Professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (C.N.F., sentenza n. 393/2016, confermata dalla Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 6961 dell'11 marzo 2019).

Per le argomentazioni sovra esposte,

RITIENE

che l'istante, facendo riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali sovra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito posto.

Varie ed eventuali

- Il Consigliere Minghelli comunica di aver fatto oggi visita alla manifestazione della Camera Penale in Piazza Cavour. A parte lo scarso riscontro dato ai Colleghi all'evento e principalmente dai penalisti anche se iscritti alla Camera Penale di Roma, indice di un evidente verticismo dell'iniziativa, questo Consigliere notoriamente un penalista e da qualche tempo iscritto anche alla Camera Penale di Roma, essendo presente ha potuto ascoltare integralmente l'intervento del Presidente delle Camere Penali nazionali Avv. (omissis) questo Consigliere condivide l'auspicio che l'avvocatura non perda l'occasione di interloquire sulla riforma della magistratura nella congiuntura che sta vivendo senza cercare né di umiliarla né di cannibizzarla nel rispetto del principio degli equilibri istituzionali secondo cui una magistratura debole nuoce alla salute democratica della nazione. Ritiene tuttavia che la profonda e necessaria riforma della magistratura non possa prescindere dalla richiesta ferma da parte dell'avvocatura di un repulisti che coinvolga non solo tutti coloro per i quali saranno ravvisate responsabilità specifiche e coinvolgimenti diretti nella vicenda in esame e in quella Palamara ma anche tutti quelli che nelle posizioni apicali hanno avuto la chiara percezione di quanto accadeva e non hanno mosso un dito. Il rinnovamento della magistratura passa innanzitutto tutto attraverso forze nuove che vadano a ricoprire quei ruoli che resteranno vuoti. L'avvocatura che questo Consigliere conosce si attende che la riforma della magistratura non si risolva in formule vuote da applicare sul piano formale di procedure e carriere ma sul piano sostanziale del rinnovamento gli uomini che fino a che rimarranno in carica non consentiranno alcun rinnovamento.